

E' quanto emerge dal decreto Pnrr in Gazzetta. Una comunicazione tecnica anche al Gse

Bollino contabile sul bonus 5.0

Il revisore dovrà certificare l'effettuazione reale delle spese

DI FRANCESCO LEONE

Per incassare il bonus 5.0 sarà necessaria la certificazione contabile. E anche una comunicazione tecnica al Gse (il Gestore servizi energetici). Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 di sabato, due marzo 2024, è stato pubblicato il decreto-legge "Pnrr", n. 19/2024, che introduce, all'art. 38, il credito d'imposta per investimenti Transizione 5.0. Tra i vari adempimenti, si introduce l'obbligo della certificazione contabile finora non prevista per gli investimenti in beni strumentali e si conferma quello dell'indicazione della norma agevolativa sulla fattura, sui DDT e sugli altri documenti.

Tante (e diverse) le bozze del decreto circolate nei giorni scorsi, con una quadratura finale del cerchio raggiunta in extremis, soprattutto sulla parte riguardante l'iter di prenotazione dell'incentivo. Ciò che pareva essere un iter di concessione si è trasformato in un iter di prenotazione, con un sistema di autorizzazione e monitoraggio, che sarà più chiaro dopo l'adozione del decreto attuativo da parte del ministero delle imprese (Mimit), di concerto con il ministero dell'economia (Mef), sentito il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase).

Dalla lettura dell'art. 38 si nota immediatamente come il bonus 5.0 richiederà la predisposizione di molta più documentazione di quanta richiesta per il bonus 4.0. Oltre a quella di natura "tecnica" da inviare al Gse (comunicazioni di avvio e monitoraggio dell'investimento di cui al comma 10 e certificazioni energetiche di cui al comma 11), è prevista ulteriore documentazione "contabile" finalizzata a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Detta documentazione non dovrà essere trasmessa ma dovrà essere predisposta ai fini di renderla disponibile, a pena di revoca del beneficio, in una successiva ed eventuale fase controllo.

Assoluta novità è quella rappresentata dalla certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di attestare l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. Si tratta della nota "certificazione contabile", ad oggi già prevista per il credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I), ma mai richiesta, finora, per gli incentivi a supporto degli investimenti in beni strumentali. Siffatta certificazione, infatti, non era prevista né per i cosiddetti iper-ammortamenti, super-ammortamenti e il bonus sui beni "ordinari", così come non è previsto per il vigente bonus 4.0.

Di contro, come per il bonus 4.0, viene previsto che le fatture, i documenti di trasporto (Ddt) e gli altri documenti relativi all'acquisizione devono contenere l'espreso riferimento alla norma agevolativa. L'obbligo della "dicitura" su detti documenti risultante identico a quello già imposto per il bonus 4.0 e tutti gli altri incentivi per gli investimenti in beni strumentali previsti dal piano Transizione 4.0 e, prima, quello Industria 4.0. La "dicitura" sui documenti di trasporto (Ddt) è prevista direttamente dalla norma, così da esplicitare ciò che per il bonus 4.0 aveva reso necessario un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate (Risposta a Interpello n. 270 del 18/5/2022) nonché, in ultimo, (addirittura) un chiarimento parlamentare in senso semplificatorio (interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10/1/2024). Resta confermato, il citato adempimento anche per "altri documenti relativi all'acquisizione", relativamente ai quali, tuttavia, negli anni si è sempre fatto fatica ad identificarli concretamente. L'obbligo della "dicitura" dovrebbe (secondo alcuni) ricadere anche sugli ordini di acquisto.

— © Riproduzione riservata —

